

ALLEGATO "B" ALL'ATTO

Repertorio n. 8786

Raccolta n.6804

STATUTO "FONDAZIONE GIROLAMO TRIPODI - ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, per volontà dei fondatori, una Fondazione denominata "FONDAZIONE GIROLAMO TRIPODI - ETS" , in breve "FONDAZIONE GIROLAMO TRIPODI" con sede legale in Polistena, Via Montegrappa, n. 19, int. 6.

La Fondazione ha una durata illimitata nel tempo.

La Fondazione "FONDAZIONE GIROLAMO TRIPODI - ETS" è un'istituzione di diritto privato senza scopo di lucro ed è regolata ai sensi degli artt. 14 e 16 c.c. e dal D.Lgs. 460/1997, nonché dal presente Statuto e dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione si ispira agli ideali della Pace, della Democrazia, della Libertà, dell'Uguaglianza, della Solidarietà, della Giustizia sociale e del Meridionalismo.

Le finalità della Fondazione vengano espletate sul territorio della Regione Calabria e sull'intero territorio nazionale.

ART. 2 - FINALITA'

La Fondazione persegue le finalità di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-

zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del codice del terzo settore;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, la Fondazione persegue le seguenti ulteriori specifiche finalità:

- garantire e promuovere ogni forma di diffusione e informazione per mantenere viva ed attuale la memoria della figura di Girolamo Tripodi e della storia delle lotte bracciantili e contadine, per la difesa dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile, contro la 'ndrangheta e per la legalità e per il riscatto degli oppressi e degli ultimi;

- diffondere la conoscenza dell'attività politica e sindacale, amministrativa ed istituzionale, del pensiero, dell'azione e più in generale della figura di Girolamo Tripodi, con particolare attenzione alle giovani generazioni;

- diventare luogo di incontro e di aggregazione nel nome di

interessi politici e culturali legati alla figura di Girolamo Tripodi, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, anche attraverso percorsi di educazione permanente;

- diffondere e far conoscere le lotte bracciantili e contadine, le battaglie per il lavoro e la legalità e contro la "ndrangheta", i movimenti per il riscatto e la difesa della nostra terra di cui sono stati protagonisti Girolamo Tripodi, nonché altre figure ed illustri personalità;

- operare sul terreno propositivo e dell'animazione culturale in favore delle classi subalterne, dei ceti popolari e dei soggetti svantaggiati e, in virtù della particolare conoscenza del contesto calabrese e meridionale, a sostegno delle battaglie per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, per la difesa dell'ambiente, per l'affermazione della legalità contro i fenomeni della 'ndrangheta e della criminalità organizzata, dell'estorsione e dell'usura;

- fornire assistenza, solidarietà, tutela ed informazione ai soggetti vittime di tali fenomeni, favorendo la crescita e la diffusione, soprattutto a livello popolare, di una cultura e di una coscienza antimafia e contro la 'ndrangheta;

- approfondire e analizzare le ragioni ed i problemi da cui derivano situazioni di dipendenza e oppressione di gruppi e formazioni sociali o che limitino "il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione dei lavoratori

all'organizzazione politica, economica e sociale" e a promuovere, specie d'intesa con associazioni di cittadinanza attiva e di impegno sociale e culturale, iniziative volte a rimuovere gli ostacoli a tale pieno sviluppo;

- sostenere la tutela dei diritti umani, la dignità delle persone, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità, il dialogo interculturale, contro il razzismo e ogni discriminazione;

- promuovere iniziative di solidarietà umana e sociale a sostegno di giovani, donne, anziani in difficoltà o in condizioni di disagio economico-sociale o per finalità e obiettivi di carattere socio-sanitario, nel solco dell'insegnamento di Girolamo Tripodi;

- incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita politica e culturale del nostro paese, anche in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti, società, istituti, scuole, università.

ART. 3 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Per il raggiungimento dei suoi fini e per il perseguimento dei suoi scopi sociali, la Fondazione intende promuovere e realizzare:

- attività di studio e ricerca;

- attività culturali e di formazione;

- manifestazioni, convegni, seminari, mostre, incontri, premi, progetti, spettacoli ed ogni altra iniziativa scientifica, culturale, sociale e operativa ed organizzativa o evento ido-

nei a perseguire e realizzare le finalità statutarie della Fondazione, eventualmente anche in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti, società, istituti, scuole, università purchè tali eventi non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo;

- attività editoriali, anche in forma periodica, predisposizione di materiale informativo, pubblicazioni nelle modalità più consone (video, digitali, cartacee, ecc.) di libri, di documentari, di atti di convegni, di seminari, di iniziative, incontri, ecc. nonchè degli studi, attività e ricerche compiute e/o promosse, da essa organizzati ed ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività, conferendo anche appositi incarichi professionali a esperti per l'esecuzione di tali attività;

- l'istituzione di borse di studio e di premi a favore di giovani studenti, segnatamente di quelli meritevoli e bisognosi, per studi ed attività, organizzate dalla Fondazione, che hanno come tema il pensiero e l'opera di Girolamo Tripodi o gli altri temi che rientrano nelle finalità della Fondazione;

- attività di carattere sociale, anche mediante donazioni e beneficenze, a favore delle categorie sociali più disagiate e anche per obiettivi e finalità di carattere socio-sanitario;

- attività di natura commerciale per autofinanziamento, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzio-

nali, anche con riferimento al settore dell'editoria, della gadgettistica, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

- la partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- campagne di sottoscrizione e raccolte di fondi, sia tra gli associati che al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti, da destinare ad attività coerenti col proprio scopo;

- la partecipazione come Fondazione a convegni, seminari, corsi e quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo;

- il ricorso, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali e senza scopi di lucro;

- la diffusione della propria attività attraverso le nuove tecnologie, con particolare riferimento all'informatica e telematica, attraverso la gestione di un adeguato sito internet, il presidio dei social network ed anche mediante la produzione di audiovisivi;

- la creazione di un archivio documentale che sarà reso acces-

sibile al pubblico, anche con la struttura informatica di internet, secondo modalità da fissare in apposito regolamento, e che raccoglierà scritti e pubblicazioni di Girolamo Tripodi e su di lui ed anche sugli altri protagonisti delle lotte braccianti e contadine, delle battaglie per il lavoro e la legalità e contro la 'ndrangheta, dei movimenti per il riscatto e la difesa della nostra terra;

- una rete di contatti fra persone, enti, fondazioni, associazioni, istituzioni a supporto del lavoro della Fondazione.

La Fondazione può svolgere inoltre tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti con terzi;

d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Nello svolgimento delle attività sopraindicate, e in genere nel proprio operare, la Fondazione avrà quale primario e prioritario obiettivo l'ottimizzazione delle risorse e delle competenze dei Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.

La Fondazione non assume obbligazioni per conto dei soci, né li rappresenta agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dei soci.

I membri non si assumono le obbligazioni della Fondazione, né possono assumere obbligazioni per conto della Fondazione. I membri non risponderanno verso terzi delle obbligazioni assunte dalla Fondazione. E' esclusa ogni garanzia dei membri sui prestiti contratti dalla Fondazione.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

ART. 4 - VIGILANZA

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Membri Fondatori in sede di atto costitutivo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa

destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

In ogni caso, il patrimonio minimo della Fondazione non potrà mai essere inferiore ad Euro 30.000 (trentamila).

ART. 6 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione è destinato alla realizzazione degli scopi della Fondazione ed è costituito:

- a) dai proventi dell'attività della Fondazione;
- b) da ogni eventuale contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari, e non espressamente finalizzato all'incremento del patrimonio, proveniente da Enti pubblici, da Enti territoriali, dallo Stato, dall'Unione Europea o da persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private;
- c) dai contributi, in qualsiasi forma, concessi dai propri membri nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale;
- d) dai redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO E MODALITA' DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il bilancio consuntivo

dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 (trenta) giugno.

Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmesso ai membri della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.

I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono gli obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

ART. 9 - FONDATORI

Sono Membri Fondatori i familiari del senatore Girolamo Tripodi che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

ART. 10 - MEMBRI SOSTENITORI

Possono divenire Membri Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

I membri sostenitori possono far parte del Consiglio di Amministrazione su delibera dell'Assemblea Generale.

ART. 11 - MEMBRI PARTECIPANTI

Possono divenire Membri Partecipanti, a seguito di apposita deliberazione dell'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, adottata con maggioranza qualificata, pari ad almeno due terzi dei membri:

- Enti pubblici e privati;

- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private;

che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dall'Assemblea Generale.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

I membri Partecipanti possono far parte del Consiglio di Amministrazione su delibera dell'Assemblea Generale

ART. 12 - ESCLUSIONE E RECESSO

L'Assemblea Generale decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Membri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

- avvio di procedure di liquidazione;

- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, salvo loro formale rinuncia.

L'Assemblea Generale può tuttavia assumere ogni decisione ritenuta opportuna, nel caso di inadempimento degli obblighi di contribuzione da parte di uno o più membri Fondatori.

I Membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

ART. 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea Generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente ed il Vicepresidente;

d) il Comitato Tecnico - Scientifico;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 14 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dai Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti ed è l'organo collegiale di indirizzo della Fondazione che provvede a:

a) nominare il Consiglio di Amministrazione stabilendo di volta in volta i criteri di nomina;

b) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto;

c) approvare il programma annuale e pluriennale delle attività;

d) ammettere, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Membri Sostenitori e Partecipanti;

e) determinare la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione. L'apporto relativo ai Membri Fondatori è validamente adottato con il voto favorevole unanime di tutti i Membri Fondatori;

f) adottare i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;

g) deliberare le modifiche dello Statuto;

h) determinare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Generale è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di tutti i Membri Fondatori, e della maggioranza dei Membri Sostenitori e Partecipanti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti purchè vi sia la maggioranza dei Membri Fondatori. L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

I Membri possono delegare, in via occasionale o permanente, la propria rappresentanza ad altro Socio o persona indicando l'eventuale limite di mandato del delegato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione, l'incremento e la devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e, in ogni caso, con

il voto favorevole di tutti i Membri Fondatori.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale, che va inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

ART. 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette membri ad un massimo di diciannove membri Consiglieri compreso il Presidente.

I membri fondatori sono nominati consiglieri a vita con facoltà di designare il proprio successore.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni, ad eccezione di quanto detto al precedente comma due, salvo la perdita della qualifica di Socio dei soggetti che lo hanno indicato. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'Assemblea Generale deve provvedere, entro 30 (trenta) giorni, alla cooperazione di altro Consigliere che resterà in carica fino allo scadere del termine degli altri.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione nell'ambito dei programmi approvati dall'Assemblea Generale ed in particolare:

a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;

b) propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione

nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2;

c) istruisce il programma pluriennale delle attività approvato dall'Assemblea Generale e ne dà esecuzione;

d) predispone e approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare;

e) nomina i componenti e il Presidente del Comitato Tecnico - Scientifico;

f) propone per l'approvazione all'Assemblea Generale i regolamenti interni alla Fondazione;

g) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

h) propone all'Assemblea Generale i nuovi Membri Sostenitori o Partecipanti;

i) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purchè sia

presente la maggioranza dei componenti dei Membri Fondatori.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail, almeno dieci giorni - riducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Di norma il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, purchè anche con il voto favorevole della maggioranza dei Membri Fondatori. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

ART. 16 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i rappresentanti dei Membri Fondatori.

Il Presidente della Fondazione:

a) convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di

Amministrazione;

b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;

c) intrattiene rapporti con Banche, Uffici Postali e altri Istituti di Credito all'uopo accendendo conti correnti bancari e/o postali intestati alla Fondazione;

d) cura l'osservanza dello statuto;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Amministrazione;

f) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

g) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

h) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 17 - COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico - Scientifico ed il suo Presidente, composto da un minimo di cinque membri, vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone, anche estranee alla Fon-

dazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

La nomina viene effettuata con votazioni separate, a maggioranza assoluta.

Il Comitato Tecnico - Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:

a) cura i profili tecnico - scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;

b) svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;

c) fornisce a richiesta del Consiglio di Amministrazione pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Tecnico - Scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente, con lettera inviata con almeno dieci giorni di preavviso, dove saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.

Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea Generale; delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

I componenti del Comitato rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione.

ART. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dall'Assemblea Generale tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Commercialisti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica cinque anni e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

ART. 18 BIS

Tutte le riunioni degli organi della Fondazione di cui al precedente art. 13, ove lo si reputi opportuno, potranno svolgersi anche online, utilizzando le apposite piattaforme tecnologiche. In tal caso, il luogo di svolgimento sarà quello ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario. Quest'ultimo, ai fini della validità della seduta, dovrà verificare la regolarità dell'audiovideo collegamento e che tutti i soggetti intervenuti a distanza possano partecipare ai lavori dell'organo convocato.

ART. 19 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Generale, che ne nomina il liquidatore, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

ART. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

ART. 21 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclu-

siva il foro di Reggio Calabria.

ART. 22 - NORMA TRANSITORIA

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo.

F.TI: MICHELANGELO TRIPODI STEFANO POETA NOTAIO.